



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona dell'Avv. Lagioia Giuseppe, Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 marzo 2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 544 dell'anno 2012

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Bari-Carbonara presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]** a **[REDACTED]**, che lo rappresenta e difende

- RICORRENTE -

CONTRO

COMUNE DI VALENZANO (P.I.: 80020130722), in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato in Valenzano presso dell'Avv. Falco Antonello che lo rappresenta e difende

- RESISTENTE -

Conclusioni come da atti e verbali di causa.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2011, **[REDACTED]** evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il Comune di Valenzano per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 43.207,51, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese e competenze legali dovuti agli Avv. **[REDACTED]** in relazione ad un giudizio innanzi alla Corte dei Conti in cui era stata chiesta la sua condanna - unitamente a quella del Sindaco del Comune di Valenzano e dell'Assessore all'Igiene del medesimo Comune - al pagamento di somme corrispondenti al danno subito dal Comune per inadempimenti contrattuali da parte della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, giudizi conclusi in primo grado con la sua condanna ed in sede di gravame con l'assoluzione da ogni addebito e, quanto alle spese di lite, con la liquidazione di quelle del doppio grado, in suo favore e a carico del Comune di Valenzano, in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Sosteneva, in particolare, il **[REDACTED]** che a causa delle ingiuste accuse mossegli con la proposizione di un esposto, cui era conseguito l'anzidetto giudizio, aveva egli subito un danno patrimoniale e, per di più, aveva sostenuto spese legali pari ad euro 35.382,70, oltre accessori, per il giudizio di primo grado e per le fasi



cautelari, e ad euro 12.101,19, oltre accessori, per il giudizio di appello, giusta pareri di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Tanto premesso deducendo che dette somme, detratto quanto liquidato per le spese legali nel giudizio di appello, dovevano essergli liquidate alla luce dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987, della L. 135/1997, concludeva acchè l'Ente convenuto fosse dichiarato tenuto e condannato al relativo pagamento a titolo di rimborso delle spese e competenze legali dovute ai propri difensore nei ridetti giudizi.

Con provvedimento del 28 ottobre 2011 il Presidente del Tribunale di Bari, assegnava il procedimento a questa Sezione, trattandosi di pretesa collegata al rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa.

Con comparsa depositata il 2 ottobre 2012 presso la Cancelleria di questo Ufficio si costituiva quindi il Comune di Valenzano, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per non essere state articolate le richieste istruttorie a supporto della domanda attorea. Nel merito contesta la fondatezza della stessa domanda sostenendo la legittimità del proprio operato con il rimborso delle sole competenze liquidate dalla Corte dei Conti, evidenziando al riguardo che detta liquidazione era stata motivata dal giudice del gravame con l'assenza di notule e la semplicità della vicenda processuale. Concludeva quindi con il rigetto dell'avversa domanda con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 12 ottobre 2012 il G.L. in applicazione dell'art. 426 c.p.c., fissava l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.

La causa, istruita con la sola produzione documentale, all'udienza odierna, sentita la parte ricorrente – unica presente - sui fatti di causa, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c. letta pubblicamente.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.

Preliminarmente deve osservarsi che la materia del rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle spese legali in questione, era disciplinata dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987, che disponeva "1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*

2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.*"

In materia di spese legali sostenute da dipendenti o amministratori pubblici nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, poi, l'art. 3, comma 2bis, della legge n. 20 del 1994, come modificato dal D.L. n. 543/1996,



convertito dalla legge n. 639/1996, stabiliva che “... in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.”.

L'art. 18 del D.L. n. 67/1997, convertito in L. n. 135/1997, inoltre, per i dipendenti delle amministrazioni statali, ha previsto che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura di Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura di Stato, possono concedere anticipazione del rimborso salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Persistendo le perplessità applicative nella giurisprudenza contabile sulle succitate norme riguardo ai giudizi di responsabilità conclusi con l'assoluzione del dipendente – di amministrazioni statali o dipendenti e/o amministratori pubblici – da ultimo è intervenuto il legislatore con la L. n. 248/2005, inserendo, in sede di conversione del D.L. n. 203 del 30/9/2005, l'art. 10 bis, il quale al decimo comma così recita: “Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.” (v. pure quanto alle parole “... non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e...” il D.L. n. 78/2009, art. 17, comma 30 quinquies, convertito in L. n. 102 del 2009).

La norma, dunque, riconosce espressamente anche nei giudizi di responsabilità il potere del giudice contabile, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., di liquidare a favore di chi sia stato prosciolto nel merito l'ammontare delle spese comprensive di diritti ed onorari di avvocato, confermando nel contempo la procedura di rimborso delle spese legali che fanno carico all'amministrazione di appartenenza del prosciolto in merito e ribadendo la necessità del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, laddove previsto.

Deve aggiungersi che, fatti salvi i necessari adattamenti, la procedura prevista per l'amministrazione statale è pacificamente applicabile in via analogica anche agli altri enti pubblici, laddove, per esempio, al parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura dello Stato va sostituito quello della struttura interna, eventualmente esistente, nell'ordinamento dell'ente, ovvero in caso di mancanza di un'avvocatura interna o di altra analoga istituzione, vi provvederà l'organo di gestione.



Ora, e questo consente di affrontare, risolvendola negativamente, la questione di illegittimità costituzione eccepita dal ricorrente (v. pag. 27 note integrative depositate il 20 dicembre 2012), la scelta del legislatore di rimettere al giudice contabile il governo delle spese è evidentemente finalizzata ad un maggior controllo della spesa pubblica, onde evitare possibili abusi per rimborsi eccessivi concessi dalle amministrazioni di appartenenza, ovvero il proliferare di contenziosi in sede civile in caso di negazione da parte dell'amministrazione del rimborso chiesto dal suo dipendente prosciolto nel merito del giudizio contabile.

A tal proposito mette conto evidenziare che il D.L. n. 203/2005 è rubricato proprio "*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" e nel relativo art. 10 *bis*, comma 10, è trasparente la finalità di prevenire abusi nella liquidazione delle spese ad opera dell'amministrazione di appartenenza, rimettendo alla competenza funzionale del giudice contabile ogni determinazione a riguardo. Tanto in definitiva porta ad escludere che, almeno dopo l'anzidetto decreto legge, ed in particolare l'art. 10 *bis*, comma dieci, cit., possa ammettersi la possibilità di un rimborso extragiudiziale alternativo od integrativo a quello giudiziale.

Sicché, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005 (convertito, con modificazioni, in L. n. 248/2005), in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare - ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c. e a carico dell'amministrazione di appartenenza - l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest'ultimo di chiedere in separata sede all'amministrazione medesima la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile.

Deve solo aggiungersi a quanto sopra che gli ultimi interventi normativi (v. art. 7 *bis*, comma 1, del D.L. n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, che ha novellato il comma 5 dell'art. 86 del TUEL, estendendo la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali anche ai processi civili, amministrativi e penali, in presenza di determinati requisiti, nonché il D.Lgs. n. 174 del 2016, emanato a seguito della delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 124/2015, con il quale è stato approvato il Codice della giustizia contabile, il cui art. 31 disciplina la regolazione delle spese processuali), nulla di rilievo ha innovato al riguardo.

Alla luce di quanto sopra, considerato che nel caso di specie, la Sezione Giurisdizionale di Appello, facendo uso del proprio potere di statuire sul regolamento delle spese di giudizio, ha dichiarato nella sentenza n. 516/2009 depositata il 10 novembre 2009, ossia successivamente all'entrata in vigore dell'anzidetta legge "... trattandosi di proscioglimento nel merito il collegio deve provvedere alla liquidazione delle spese per



onorari e diritti di difesa, che saranno rimborsate dall'amministrazione di appartenenza In mancanza di apposite notule, ed in considerazione della semplicità della vicenda, risolta in punto di fatto, si ritiene equo liquidare l'importo complessivo, per entrambi i gradi di giudizio, di euro cinquemila, oltre accessori di legge ..." (v. sub 5 parte motiva sentenza cit. in doc. n. 7 fasc. parte ricorrente), deve conclusivamente ritenersi che il rimborso delle spese legali sostenute dall'odierno ricorrente vada limitato a quanto riconosciuto in sede di giudizio contabile nella parte relativa alla condanna alle spese, senza possibilità di integrare l'importo in sede extragiudiziale.

La domanda va pertanto rigettata e considerata, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la particolare problematicità in punto di diritto della questione oggetto di lite, anche in ragione di variegati orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistenti appaiono le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre tra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti del Comune di Valenzano, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bari, il 12 marzo 2018.

IL CASO .it
IL G.O.T.
Avv. Giuseppe Lagioia

